



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

1721860/L.2016-000313

Roma, 26 febbraio 2016

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Ufficio del Coordinamento Legislativo

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
- Dipartimento della Funzione pubblica

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Ufficio legislativo

AL MINSITERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

ROMA

Oggetto: proposta normativa per la sterilizzazione degli effetti pensionistici del c.d. "blocco retributivo" del quadriennio 2011-2014.

Come noto, nel quadriennio 2011-2014 il personale in regime di diritto pubblico è stato interessato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 21, terzo e quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dal c.d. "blocco retributivo", i cui effetti sono cessati a decorrere dal 1° gennaio 2015, in virtù di quanto previsto nell'ambito della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Al fine di evitare che tale disposizione di carattere eccezionale e necessariamente temporanea, come del resto riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 304 del 2013, finisca, seppur indirettamente, per avere effetti permanenti, è stata elaborata l'unita proposta normativa - già condivisa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - finalizzata a sterilizzare i riflessi pensionistici della misura in questione.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

In particolare, l'intervento proposto prevede il riconoscimento pensionistico dei trattamenti economici "congelati", con esclusione del c.d. meccanismo delle classi e scatti, con la contestuale corresponsione, anche per il tramite di un eventuale rateizzazione quinquennale, da parte degli interessati dei contributi previsti a proprio carico dalla legislazione vigente.

La disposizione in questione non sembrerebbe generare, come meglio specificato nell'ambito della relazione tecnica, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il predetto riconoscimento appare riconducibile alla disciplina vigente del sistema pensionistico; del resto, le stesse norme che hanno introdotto il c.d. "blocco retributivo" escludevano già qualsivoglia riflesso di risparmio derivante dalla generazione di effetti permanenti sul trattamento pensionistico.

Ciò premesso, nel segnalare che la misura proposta consente, tra l'altro, di scongiurare il verificarsi di un sicuro contenzioso giurisdizionale, si prega codesto Dicastero di voler esprimere il proprio avviso in merito, anche al fine dell'individuazione del primo strumento legislativo utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO


Bruno Fratassi

Art.

(Disposizioni per il personale destinatario degli effetti del blocco retributivo)

1. Le previsioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non operano ai fini pensionistici. La conseguente riliquidazione dei trattamenti pensionistici ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
2. Le somme dovute dal personale dipendente, come quota contributiva pensionistica a proprio carico, per effetto di quanto previsto dal comma 1, possono essere, su richiesta dell'interessato, rateizzate per un periodo non superiore a cinque anni.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta a riconoscere al personale del pubblico impiego destinatario, dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, del “*blocco*” retributivo, di cui all'articolo 9, comma 1 e 21, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, il diritto al riconoscimento, ai soli fini pensionistici, degli emolumenti “congelati”, per effetto delle medesime disposizioni.

Infatti, ai sensi del richiamato articolo 9, commi 1 e 21, terzo e quarto periodo, è stato disposto:

- a) il “*blocco*” del trattamento economico complessivo ordinariamente spettante al personale, il cui importo non poteva superare quello in godimento nel 2010 (articolo 9, comma 1);
- b) l'efficacia, ai fini solo giuridici, delle progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte (articolo 9, comma 21, terzo e quarto periodo).

In relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), tali effetti sono cessati per tutti al 31 dicembre 2014, per cui, con decorrenza 1° gennaio 2015, nei confronti del personale ancora in servizio a quella data, si è provveduto ad adeguare il trattamento economico con il riconoscimento degli emolumenti “*congelati*” durante il periodo di “*blocco*”. Pertanto, in mancanza di un intervento che ripristini la disciplina del sistema pensionistico sugli emolumenti maturati durante il servizio e temporaneamente “*congelati*”, consentendo, conseguentemente, la riliquidazione del trattamento pensionistico, si determinerebbe una situazione di ingiusta penalizzazione per il personale interessato da una misura di “*congelamento*” retributivo di carattere temporaneo, atteso che la relativa “*eccezionale*” misura di contenimento della spesa pubblica avrebbe invece carattere “*permanente*”, con conseguente prevedibile contenzioso.

Un riferimento ad un possibile vuoto normativo su tali effetti previdenziali, si rinviene anche nella sentenza n. 304 del 2013 della Corte Costituzionale, con riferimento ad una questione di legittimità costituzionale del richiamato articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativa al personale diplomatico, non affrontato nel merito perché non oggetto di specifica richiesta.

In proposito, si richiama quanto invece espressamente previsto dal comma 2 dello stesso articolo 9, per la temporanea riduzione dei trattamenti economici oltre un determinato importo.

L'emendamento consente, quindi, di riconoscere ai fini pensionistici, previa corresponsione da parte degli interessati dei relativi contributi, per la sola parte a proprio carico - il valore degli incrementi economici maturati dal 2011 al 2014 e "congelati" per effetto del richiamato articolo 9, commi 1 e 21, terzo e quarto periodo, riequilibrando il sistema previdenziale in vigore.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica. Infatti, la copertura dell'onere, dovuto alle maggiori pensioni, è assicurata dal versamento da parte di tutti i soggetti interessati dei contributi pensionistici per il periodo di "blocco", non inferiori a 129 milioni di euro complessivi, ripartiti in cinque anni nell'ipotesi che il personale chieda la rateizzazione per il medesimo periodo, di cui una parte relativa al personale cessato dal servizio al 1 gennaio 2015 e il resto relativa al personale in servizio alla stessa data, come emerge dalla tabella allegata, relativa al numero degli interessati, dal 2011 al 2014, del personale del Comparto sicurezza e difesa e del Comparto dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, nonché del trattamento economico soggetto al richiamato "blocco" nel medesimo periodo, distinto per anno, circoscritto alle previsioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, terzo e quarto periodo.

Per la quantificazione degli oneri a carico dello Stato di cui all'allegata tabella si è tenuto conto delle norme del sistema di calcolo pensionistico in vigore. Infatti, per il personale cessato nel periodo 2011-2014 si è provveduto a quantificare un maggior onere pensionistico derivante dalla rivalutazione, con l'importo aggiornato sia della quota A che alla quota B e C. Di converso, per il personale in servizio, per i quali a decorrere dal 2015 è stata ripristinata la dinamica salariale con percezione pertanto degli importi aggiornati degli incrementi maturati, l'emendamento opera come rivalutazione degli importi pensionistici, ai soli fini della valorizzazione in quota B e in quota C dell'importo non percepito nel periodo di blocco ovvero per i soli anni dal 2011 al 2014.

La suddetta quantificazione è stata prevista fino al 2023 e si è tenuto conto del generale andamento in flessione dei trattamenti pensionistici nel tempo per la cessazione del diritto alla percezione nonché per la prevista riduzione dei coefficienti di trasformazione. Gli effetti di tale andamento continueranno anche negli anni successivi.

Alle somme conseguenti al predetto versamento complessivo, limitato al personale dei citati Comparti, vanno aggiunte quelle relative al restante personale del pubblico impiego destinatario, anch'esso, di queste ultime disposizioni normative, tra cui il richiamato personale diplomatico, quello della carriera prefettizia e del Comparto Ministeri.

L'importo può essere stimato in circa il 10 per cento di quello sopra riportato, atteso che per lo stesso personale gli incrementi "congelati" sono correlati in particolare ai rinnovi contrattuali, già oggetto di "blocco" nel medesimo periodo d'interesse dal 2011 al 2014. Non attengono, infatti, ai peculiari meccanismi retributivi previsti per il solo personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, come emerso anche per la quantificazione dei mancati risparmi per l'anno 2015, in occasione della predisposizione dei documenti finanziari per la legge di stabilità per lo stesso anno, a seguito della cessazione degli effetti del "blocco" con

decorrenza 1 gennaio 2015 (oltre il 90 per cento dei mancati risparmi era riferito al solo personale dei predetti Comparti).

I trattamenti pensionistici così rideterminati sono riferiti a personale con anzianità tali da determinare un sistema di calcolo che prevede, così come per il restante personale in servizio e prossimo alla pensione, coperture che ancora risentono dei sistemi previsti dal decreto legislativo n. 503 del 1992. Peraltro, al fine di ristabilire l'invocata parità di trattamento tra il personale cessato e quello in servizio occorre applicare ad entrambe le fattispecie le medesime modalità di calcolo della pensione.